

Pubblicato il 05/10/2018

N. 04897/2018 REG.PROV.CAU.

N. 07334/2018 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 7334 del 2018, proposto da

Regione Autonoma della Sardegna, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avvocati Alessandra Putzu e Alessandra Camba, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Alessandra Putzu Ufficio Rappresentanza Regione Sardegna in Roma, via Lucullo, 24;

contro

Gruppo di Intervento Giuridico, Lega Abolizione Caccia, Lega Anti Vivisezione, Wwf, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentati e difesi dall'avvocato Carlo Augusto Melis Costa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

- Lipu, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avvocato Carlo Augusto Melis Costa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
- Associazione “Caccia Pesca Ambiente -C.P.A.”, Caccia e Cinofilia Sardegna, Associazione Armieri Sardegna, Cortis Carlo di Cortis Andrea & C. S.A.S, non costituiti in giudizio;

per la riforma

dell'ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna n. 275/2018, resa tra le parti, concernente l'annullamento parziale (e cioè limitatamente alle due specie lepre pernice sarda) del decreto dell'assessore della difesa dell'ambiente della Regione Autonoma della Sardegna n. 16139/13, avente ad oggetto il **calendario venatorio** 2018/2019;

Visto l'art. 62 cod. proc. amm;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Gruppo di Intervento Giuridico, Lega Abolizione Caccia, Lega Anti Vivisezione, Wwf e di Lipu;

Visto l'appello incidentale proposto da Federazione italiana della caccia – Sardegna, Libera Associazione Sarda della Caccia, Unione Cacciatori di Sardegna, Associazione Nazionale Libera Caccia;

Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di accoglimento *in parte qua* della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 ottobre 2018 il Cons. Giorgio Calderoni e uditi per le parti gli avvocati Alessandra Putzu e Alberto Onorato;

Considerato quanto segue:

1. l'ordinanza appellata ha sospeso il **calendario venatorio** 2018-19 della Regione Sardegna nella parte in cui prevede la caccia alla pernice sarda e alla lepre sarda in due mezze giornate (30 settembre e 7 ottobre 2018, fino alle 14);

2. con decreto cautelare del Presidente di questa Sezione 20 settembre 2018, n. 4456, l'istanza *ex art. 56 c.p.a.*, proposta dalla Regione Sardegna, è stata respinta;

3. successivamente, l'Assessore della difesa dell'Ambiente della Regione Sardegna ha adottato il decreto 26 settembre 2018, con cui - richiamate le anzidette pronunce cautelari di primo e secondo grado - vengono apportate le seguenti modifiche e integrazioni al **Calendario venatorio** 2018/2019:

a) è sospesa la caccia alle specie Pernice sarda e Lepre sarda nelle giornate del 30 settembre e 7 ottobre 2018.

b) l'attività venatoria è consentita nella giornata del 30 settembre dalle ore 6.30 alle ore 20.00 e nella giornata del 7 ottobre dalle ore 6.45 alle ore 19.45 (intera giornata);

4. all'odierna camera di consiglio, la difesa della Regione ha depositato l'ulteriore decreto 2 ottobre 2018 con cui il medesimo Assessore modifica come segue l'anzidetta lett. a) del precedente decreto 26.9.2018:

*<a) nelle more della decisione cautelare del Consiglio di Stato - chiamata alla camera di consiglio del 4 ottobre 2018 - sul ricorso in appello proposto dalla Regione Sardegna avverso l'ordinanza n. 275/2018 del TAR Sardegna con la quale è stato sospeso il **Calendario Venatorio** 2018/2019 limitatamente alle specie lepre e pernice, si rinviano a data da definirsi nel rispetto della legge 11.2.1992 n. 157 e della l.r. 29.7.1998 n. 23 e delle linee guida ISPRA le giornate di prelievo **venatorio** per le menzionate specie, consentendo nella giornata del 30 settembre dalle ore 6.30 alle ore 20.00 e nella giornata del 7 ottobre dalle ore 6.45 alle ore 19.45 (intera giornata) la caccia alle altre specie, ad eccezione della lepre e della pernice sarda>.*

E ciò alla stregua delle considerazioni svolte in premessa e che di seguito si riportano:

<Visto il parere dell'ISPRA trasmesso con la nota n. 56934/T-A11 del 26/09/2018;

*Considerata la difficoltà di attuare il prelievo **venatorio** nella giornata del 7 ottobre 2018 anche in ipotesi di esito favorevole dell'istanza cautelare la cui discussione è fissata al 4 ottobre 2018, e ciò per ristrettezza dei tempi tecnici necessari per la pubblicazione dell'eventuale ordinanza di accoglimento;*

*Rilevato l'interesse al prelievo **venatorio** di lepre e pernice sarda manifestato dall'ISPRA e dall'Università di Sassari Dipartimento di Medicina Veterinaria, ai fini dell'acquisizione dei relativi dati per i successivi monitoraggi>.*

Per completezza, si riporta anche il testo integrale del richiamato parere Ispra del 26 settembre 2018: "in riferimento alla richiesta avanzata da codesta Amministrazione con nota di protocollo n. 19681 del 18 settembre 2018, lo scrivente Istituto esprime parere favorevole al prolungamento della caccia per le intere giornate del 30 settembre e del 7

ottobre, ad eccezione della Lepre sarda e della Pernice sarda, per le quali l'ordinanza cautelare in oggetto ha sospeso il prelievo”.

5. già l'*iter* appena descritto mostra notevoli oscillazioni e implementazioni successive.

A ciò si aggiunga che anche la fase procedimentale precedente all'emanazione del **calendario venatorio** presentava alcune discrasie, quale quella per cui il parere è stato richiesto dalla Regione all'Ispra prima di acquisire la Relazione preliminare del Dipartimento di Medicina Veterinaria dell'Università di Sassari, su cui fa, invece, sostanziale leva l'appello cautelare qui proposto dalla Regione: ragion per cui l'Ispra non ha potuto tener conto di tale Relazione.

Tale appello cautelare non si rivela, a sua volta, allineato con l'attività amministrativa posta in essere *in limine* dalla stessa Regione, poiché - come fatto notare dal Collegio nel corso della discussione orale svoltasi all'odierna camera di consiglio - la stessa Regione ha affermato, nel motivare la presente istanza di sospensione, che le due giornate del 30 settembre e del 7 ottobre 2018 “sono state individuate considerando la minore interferenza possibile nel ciclo biologico delle medesime specie” e “conseguentemente non possono essere fissate in date successive”: il che contraddice, con ogni evidenza, la modifica da ultimo apportata *ad horas* al **calendario venatorio** nel senso (opposto) di rinviare a data da definirsi (pur nel mero e ovvio rispetto delle cadenze stabilite dalle disposizioni di legge statali e regionali vigenti in materia) le anzidette (e in precedenza dichiarate non differibili) giornate del prelievo **venatorio** relativo alle due specie in questione;

6. a fronte di un siffatto, non lineare, *modus procedendi* della Regione Sardegna, il danno dalla stessa prospettato - tanto nell'appello cautelare, quanto nel menzionato decreto assessorile 2 ottobre 2018 - e consistente nell'interesse al prelievo **venatorio** di lepre e pernice sarda, manifestato dall'ISPRA e dal Dipartimento di Medicina Veterinaria per fini essenzialmente statistici, risulta, di nuovo all'evidenza, recessivo rispetto a quell'«interesse pubblico alla protezione del patrimonio faunistico e alla salvaguardia della sostenibilità biologica del prelievo **venatorio**», già enunciato nel citato decreto cautelare monocratico 20 settembre 2018, n. 4456 e che, secondo la stessa prospettazione della Regione, risulterebbe compromesso in caso di differimento ad altra data delle due giornate di caccia del 30 settembre e 7 ottobre 2018.

Peraltro, va rimarcato che il parere Ispra 26.9.2018, menzionato nel decreto assessorile 2.10.2018, si esprime in senso favorevole al prolungamento dell'orario di caccia per le altre specie in quelle due giornate, con l'espressa eccezione di lepre e pernice sarda, per le quali si dà atto che il prelievo è stato sospeso dall'ordinanza TAR;

7. in conclusione, risulta condivisibile l'osservazione finale contenuta nella suddetta ordinanza gravata e secondo cui “*pur tenendo conto dei poteri discrezionali che ha la Regione in materia, nello specifico caso in esame, la verifica della intrinseca coerenza*

del provvedimento impugnato rispetto ai dati conoscitivi acquisiti nel procedimento porta a ritenere, pur in questa prima fase cautelare, sussistenti i vizi dedotti dalle associazioni ricorrenti”: ragion per cui l’ordinanza medesima merita conferma e l’appello cautelare deve essere respinto;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), Respinge l'appello (Ricorso numero: 7334/2018).

Spese di fase compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 ottobre 2018 con l'intervento dei magistrati:

Marco Lipari, Presidente

Stefania Santoleri, Consigliere

Giulia Ferrari, Consigliere

Giorgio Calderoni, Consigliere, Estensore

Ezio Fedullo, Consigliere

L'ESTENSORE
Giorgio Calderoni

IL PRESIDENTE
Marco Lipari

IL SEGRETARIO